

Identità del penalista

Collana su culture, metodi e modelli di giustizia
diretta da M. Caputo, G. Dodaro, V. Mongillo

Cristina de Maglie
Grazia Mannozi

SENTIMENTI E PAROLE

Le emozioni nel lessico penalistico



Lefebvre Giuffrè

PREFAZIONE

di *Luigi Lacchè*

« E mentre ti parlavo a quel modo, non ti accadde di pensare al potere fisico delle parole? Non è forse ogni parola impulso che agisce nell'aria? ». La domanda che Agathos rivolge ad Oinos, i due protagonisti, un tempo uomini e ora figure angeliche e immortali, della conversazione filosofico-fantascientifica che Edgar Allan Poe ha intitolato *The Power of the Words* (1), ci portano subito al cuore del libro di Cristina de Maglie e Grazia Mannozi.

Le parole e il linguaggio del penale ne sono la trama e il problema da indagare. Ma qui la lingua raffinata e astratta dei concetti giuridici viene messa di fronte alla dimensione, apparentemente altra, delle emozioni, dei sentimenti, delle passioni. Non a caso tra le ricorrenze troviamo l'aggettivo profondo e il sostantivo profondità. Per cercare di penetrare i recessi del “come e perché punire” bisogna compiere almeno due operazioni: scavare nel profondo dell'esperienza umana e ampliare la cassetta degli attrezzi del penalista. Nel mentre il diritto penale razionale formalizza la sua voce, crea un linguaggio sempre più specialistico e “tecnico”, stabile, rigoroso e prevedibile, il penale profondo si divincola e afferma la sua identità e il suo pieno diritto di cittadinanza.

L'illusione che la tecnica basti a sé stessa dinanzi all'irriducibile resistenza dell'umano e della sua storia si scontra con la complessità radicale del mondo. Il più filosofico e antropologico dei diritti, quello penale appunto, riscopre il bisogno di letture che trivellino il terreno su cui affonda le radici e abbraccino convintamente l'approccio che allarga gli orizzonti intessendo nei fatti — e non solo a

(1) E. ALLAN POE, *I racconti*, trad. di G. Manganelli, Introduzione di J. Cortázar, Torino, 1983, 597.

parole — l’ordito dell’interdisciplinarietà (2) che mette attorno allo stesso banco di lavoro il penale, la storia, l’iconologia, la psicologia delle emozioni, la criminologia e molto altro ancora « con l’obiettivo di far emergere il nesso profondo tra parole, immagini e sentimenti per restituire al lessico penalistico la sua densità semantica e la sua irriducibile dimensione umana » (3).

È questo anche un modo per prendere molto sul serio la dimensione emotivo-simbolica che ha accompagnato lo sviluppo della giustizia penale, potremmo dire dal suo apparire nelle nebbie dei tempi sino al nostro inquieto presente. Certo, nella prospettiva crescente di porla sotto controllo e di comprimere al massimo lo spazio di azione dell’*homo emoticus*, di depotenziare le risonanze affettive che però restano, *malgré tout*, a livello di parole, immagini, simboli. L’immagine della giustizia bendata non è solo la rappresentazione di una idea: è il modo per penetrare in profondità una nuova forma di giustizia in un determinato momento storico (4). La giustizia-spettacolo che nasce e prospera sul Continente europeo all’interno del processo misto nel corso del XIX secolo è la teatralizzazione dell’ineludibile rapporto organico tra opinione pubblica, giurie e professionisti del diritto (5). L’attenzione della Scuola positiva per le “passioni criminali” (6) non risponde solo ad un “momento” della storia delle dottrine penalistiche; è piuttosto l’inizio di una riflessione, spesso fragile, sul rapporto tra il controllo

(2) A mo’ di solo esempio, fra i vari possibili, mi piace ricordare l’esperienza del *Laboratorio di storia del penale e della giustizia*: ogni anno organizza sulla sommità del Monte Conero, a Sirolo, un seminario che dal 2019 ha prodotto una rivista annuale, un Quaderno, muovendo da parole-chiave: *La paura* (2019); *Il dubbio* (2020); *Il castigo* (2021); *Il tempo* (2022); *La fiducia* (2023); *La violenza* (2024); *Il dissenso* (2025). Tutti i numeri sono scaricabili dal sito <<https://rivisteopen.unimc.it/index.php/qspg>>.

(3) In questo volume, Introduzione.

(4) Insuperata l’analisi e la ricostruzione di MARIO SBRICCOLI: *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all’età moderna*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, 2009, t. I, 155-207.

(5) L. LACCHÈ, “L’opinione pubblica saggiamente rappresentata”. *Giurie e corti d’assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, a cura di P. MARCHETTI, Napoli, 2007; Id., « Non giudicate ». *Antropologia della giustizia e figure dell’opinione pubblica tra Otto e Novecento*, Napoli, 2009; con F. COLAO e C. STORTI (a cura di), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, 2008.

(6) Sul punto E. MUSUMECI, *Emozioni, crimine, giustizia. Un’indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, 2015.

razionale delle azioni umane e la declinazione irrazionale di emozioni e sentimenti.

Susan Bandes ha scritto che «emotion pervades the law»; potremmo aggiungere che le emozioni pervadono soprattutto il campo del penale. Gli studi di Antonio Damasio, di Jordi Nieva-Fenoll, di Martha Nussbaum, di Paul Ekman e di altri studiosi non fanno che confermare, da diverse prospettive, tale assunto. Le autrici di questo libro — che si candida a diventare un modello e un punto di riferimento ineludibile in Italia e non solo — consolidano i risultati di ricerche già ampiamente avviate e attraverso l'analisi multifattoriale delle emozioni di base — rabbia, disgusto, paura, gioia, tristezza e sorpresa — così come selezionate da Ekman, ci dicono che le emozioni non sono sopravvivenze arcaiche, prossime a scomparire. Anzi, per certi versi ci offrono l'occasione per riflettere sui rischi che incombono su un diritto e una giustizia che dovessero cedere — sotto i colpi del populismo penale e giudiziario — agli eccessi dell'emotività e del suo uso strumentale di segno politico-ideologico.

La dimensione emozionale è parte integrante del penale, non è un'intrusa da cacciare in malo modo, ma al tempo stesso bisogna saperne riconoscere le forme, le opportunità che ampliano lo spettro di giudizio sulla giustizia penale e anche i possibili rischi da tenere in mente. La tensione produttiva tra la trama razionale, che ordina, struttura, offre l'assetto architettonico di un sistema penale, e l'ordito emotivo, che tocca in profondità le corde dell'umano, è un dato da accogliere positivamente. Potremmo arrivare a dire che un buon sistema penale è quello che poggia su un equilibrio (dinamico) tra la dimensione razionale e tecnico-specialistica e la dimensione emotiva che parla, comunica e chiede la reazione dei consociati attraverso il linguaggio comune.

C'è un altro racconto del visionario Allan Poe che si intitola *Senzafiato* (*Loss of Breath*) e ha come protagonista un uomo che mentre insulta pesantemente la moglie si accorge «con orrore e stupore [...] di avere perduto il fiato» (7) e quindi l'uso comune della parola facendo esperienza del potere immenso di cui le parole sono depositarie.

Cristina de Maglie e Grazia Mannozi ci ricordano che «la giustizia senza il linguaggio resterebbe muta, frammentaria, arbi-

(7) E. ALLAN POE, *I racconti*, cit., p. 18.

traria e incomunicabile: il linguaggio la rende possibile nella sostanza e intelligibile nelle forme, la trasforma in istituzione, ne consente la trasmissione sociale e intergenerazionale e la comunicabilità a fini pedagogici. » (8). Una giustizia afona ci renderebbe incapaci di dare un volto alle cose, e sarebbe una giustizia più debole e anche meno sensibile verso la complessità della dimensione umana.

INTRODUZIONE

Il nostro libro nasce da una consuetudine di ricerca e da una comune attenzione alle parole attraverso le quali il diritto e la giustizia penale prendono forma, trovano attuazione e vengono comunicati.

Il linguaggio giuridico-penalistico viene esplorato da una prospettiva peculiare: non già quella del tecnicismo tipico del diritto penale, quanto quella che assume il linguaggio sia come riflesso di saperi diversi, sia come specchio di realtà antropologiche e fondative attraversate da una intensa componente emozionale. In tale prospettiva, il linguaggio costituisce il *locus* nel quale le parole conservano tracce di esperienze ancestrali, valori tabuistici, paure e memorie collettive, emozioni correlate all'esperienza dell'illecito; elementi che la lingua giuridica, nella tensione verso l'oggettività e la neutralità, tipiche del suo essere una variante specialistica della lingua comune, tende progressivamente, ma invano, a rimuovere.

L'idea da cui muove il volume è che il diritto penale non viva soltanto di concetti giuridici, ma anche — e primariamente — di *parole*. Ogni termine, anche il più tecnico, reca con sé frammenti di visioni del mondo, di culture e di emozioni sedimentate nel tempo, poi trasfuse nella struttura, nel contenuto precettivo e nell'apparato sanzionatorio delle norme. Proprio per questo, pur aspirando alla precisione e alla distanza emotiva, la lingua del diritto penale risulta intessuta di risonanze affettive, immagini e simboli che parlano a una dimensione profonda dell'esperienza umana: quella in cui ragione e sentimento, *logos* e *pathos*, pensiero e corporeità si intrecciano.

L'ipotesi di fondo, perciò, è che il linguaggio del diritto penale non sia mai completamente separabile dal linguaggio della vita.

Se le parole della legge, per quanto caratterizzate da precisione terminologica e rigore concettuale, risuonano entro una trama semantica e simbolica che le radica nella cultura e, soprattutto, nell'esperienza emotiva dei consociati, allora è da ipotizzare che

esse non si limitino a descrivere i comportamenti vietati, ma veicolino anzitutto *giudizi* di valore — e, nel caso del diritto penale, di *disvalore* — attraverso la capacità di suscitare emozioni plurime e intense. Ne deriva che, grazie alla componente cognitiva, valutativa e motivazionale delle emozioni, le parole del diritto penale contribuiscono alla costruzione di un immaginario condiviso del “delitto” e del “castigo”.

Metodologicamente si è reso indispensabile ricorrere a un approccio interdisciplinare — capace di aprire un dialogo tra diritto penale, psicologia delle emozioni, criminologia, sociolinguistica e iconologia — con l’obiettivo di far emergere il nesso profondo tra *parole*, *immagini* e *sentimenti*, per restituire al *lessico penalistico* la sua densità semantica e la sua irriducibile dimensione umana. Da giuriste, abbiamo optato per un approccio minimalista al corpo note, nell’impossibilità di dar conto della letteratura sterminata sui settori da noi solo in minima parte esplorati: linguaggio, emozioni e lingua giuridica. Ce ne scusiamo con le Autrici e gli Autori che, pur essendosi occupati di tali temi, non sono stati menzionati.

Lo studio delle emozioni di base indicate da Paul Ekman — rabbia, disgusto, paura, gioia, tristezza e sorpresa — ha fornito la griglia interpretativa attraverso cui è stata letta la dimensione emozionale del linguaggio del diritto penale, seguendone le metamorfosi nei testi normativi e nei riflessi iconografici. Alla luce delle emozioni di base, sono state individuate, senza pretesa di esaustività, alcune parole semanticamente pregnanti del Codice penale, con cenni al discorso mediatico sulla giustizia. Di tali parole sono stati rintracciati i rimandi emotivi e culturali, in un dialogo costante tra la struttura razionale del precetto e l’immaginario, talvolta implicito, che lo accompagna.

Il volume aspira a mostrare, infatti, come il diritto penale non si rivolga esclusivamente alla razionalità dei destinatari delle norme, ma interloquisca anche con la loro dimensione emozionale, parlando tanto all’emisfero cerebrale del pensiero logico e computazionale quanto a quello dell’intuizione e dell’immaginazione.

Questo libro nasce, in definitiva, dal desiderio di riportare alla luce la dimensione umana del linguaggio della giustizia, nella quale si intessono ragione e sentimento, tecnica e cultura. Comprendere le parole del diritto significa allora comprendere qualcosa in più di noi stessi: delle nostre paure più profonde, dei nostri giudizi morali, della nostra attitudine a individuare un “nemico” e, per converso,

anche della nostra capacità di riconoscere nell'altro un volto, una voce, una dignità ferita nell'animo prima ancora che nel corpo.

In definitiva, il desiderio comune di chi scrive è porre un dubbio metodico: quello che porta a riconsiderare, a partire dal linguaggio, sia il mito della completa *razionalità del diritto* — dalle radici fragili e dalla tenuta sempre più incerta —, sia l'ideale astratto di un *homo oeconomicus* che, presumendosi motivabile dalla minaccia di pena, legittimerebbe politiche penali legate a progressivi inasprimenti di pena.

All'idealtipo dell'*homo oeconomicus*, il volume contrappone l'immagine di un *homo emoticus*, vulnerabile ai pregiudizi, impulsivo, resistente al cambiamento. Indipendentemente dal ruolo che riveste — destinatario delle norme penali, giudice o legislatore — la sua semplice quanto inconfutabile esistenza richiama il diritto penale alla responsabilità di misurarsi, senza rimozioni, con la dimensione emotiva dell'esperienza umana.

È in questo spazio, ancora in parte inesplorato, che si colloca la riflessione proposta: uno spazio in cui le parole del diritto penale non pretendono di definire asetticamente la realtà del crimine, ma si lasciano interrogare dalla complessità dei vissuti che nominano, accettando il rischio — e insieme la possibilità — di una comprensione più profonda e inquietante del conflitto, dell'altro da noi e, in definitiva, di noi stessi.

Milano - Como, 12 aprile 2026

Cristina de Maglie e Grazia Mannozi

Termine estratto capitolo

RINGRAZIAMENTI

Sono profondamente grata a Carlo Enrico Paliero, Gabrio Forti, Edmondo Bruti Liberati per i consigli che mi hanno dato nello svolgimento della ricerca. Ringrazio i miei allievi Fabio Fasani e Alessandro Corda per la loro costante, preziosa collaborazione.

C. DE MAGLIE

Desidero esprimere la mia più sincera e affettuosa gratitudine al Professor Carlo Enrico Paliero, per la ricchezza di un dialogo che continua ad essere fonte di ispirazione e ad ampliare gli orizzonti della ricerca e del pensiero.

G. MANNOZZI

La nostra più viva gratitudine va all'Archivio Fausta Squatriti e Tommaso Calabro per la concessione dell'immagine di copertina. Ringraziamo sentitamente il Professor Fabio Fasani (Università degli Studi di Pavia) e il Dottor Andrea Perruccio (Università degli Studi dell'Insubria) per l'attento contributo offerto nel lavoro di revisione e cura editoriale del testo.

C. DE MAGLIE e G. MANNOZZI

« La parola è una gran dominatrice che, anche col più piccolo e invisibile corpo, cose profondamente divine sa compiere. La parola ha la virtù di stroncare la paura, di rimuovere la sofferenza, di infondere gioia, d'intensificare la commozione ».

(Gorgia, *Encomio di Elena*)

« Senza emozioni non c'è trasformazione delle tenebre in luce, dell'inerzia in moto ».

(Carl Gustav Jung, *Simboli della trasformazione*, trad. it. 1970)

« Il fine ideale della scienza sembra essere qualcosa come la competenza, quello delle discipline umanistiche qualcosa come la saggezza ».

(Erwin Panofsky, *Il significato nelle arti visive*, trad. it. 1996)

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

I.

LINGUAGGIO, DIRITTO, EMOZIONI

SOMMARIO: 1. Emozioni e linguaggio giuridico: ipotesi del lavoro. — 2. Linguaggio, memoria e nascita della giustizia. — 3. Linguaggio e pensiero. — 4. Linguaggio e lingua. — 5. Le funzioni del linguaggio. — 6. Lingua, linguaggio e lessico del diritto penale. — 6.1. La lingua del diritto penale: statica e dinamica. — 6.2. Il linguaggio del diritto penale. — 6.3. Il lessico del diritto penale. — 7. La valenza comunicativa del linguaggio giuridico-penalistico. — 8. Il ruolo delle emozioni nel linguaggio e nel pensiero. — 9. Emozioni di base e lessico penalistico: proposta di una paradigmatica del ruolo delle emozioni nella lingua del diritto penale.

« L'approvazione e la disapprovazione, si può sostenere, sono certe sensazioni o emozioni che sorgono nella mente alla vista di diversi caratteri e azioni; e come il risentimento può essere definito senso delle ingiurie, o la gratitudine senso dei benefici, così l'approvazione e la disapprovazione possono essere molto appropriatamente denominate senso del giusto e dell'ingiusto, o senso morale ».

(A. SMITH, *Teoria dei sentimenti morali*, 1759)

1. *Emozioni e linguaggio giuridico: ipotesi del lavoro*

« Da una stessa radice rampollano da un lato le condizioni preliminari che consentono alle comunità umane di porsi problemi di scelta morale e darsi regole di giustizia, dall'altro quella pluralità di usi linguistici, quel pullulare di lingue e linguaggi che sempre più nel mondo della comunicazione e dell'interdipendenza pongono nuovi, inattesi problemi ai popoli e agli individui. E la stessa e comune radice è il linguaggio, è la nostra capacità umana di realizzare e capire enunciati servendoci delle parole e frasi che ciascuna lingua ci mette a disposizione » (1).

(1) T. DE MAURO, *Capire le parole*, Roma-Bari, 1999, 143.

Così scrive Tullio De Mauro, ricordando anche come gli studi sulla genesi del linguaggio nella storia degli ominidi asseriscano ripetutamente che al linguaggio è legata «l'elaborazione di credenze e di norme morali regolanti la vita individuale e collettiva degli umani» (2).

L'esperienza della giustizia e, in particolare, lo *ius dicere* si radicano, dunque, nel linguaggio, che svolge, per entrambi, un ruolo fondativo e di *medium*. Il diritto è un *universo di parole* (3): il linguaggio, nella trama di forme verbali e non verbali, rappresenta, al tempo stesso, la materia prima, il vettore di senso e lo strumento principe attraverso il quale il diritto prende forma e si manifesta.

In questo contesto, l'ipotesi che guida la nostra riflessione è che il diritto penale, sin dalle sue origini, si sia avvalso di un linguaggio intrinsecamente *composito*, capace, cioè, di modulare diversi *registri espressivi*: da quello solenne a quello formale, entrambi capaci di toccare, a volte, corde propriamente emozionali. Tale ricchezza espressiva non è casuale ma connaturata alla funzione del diritto penale stesso, chiamato a *orientare i comportamenti* e a *regolare la convivenza sociale*, perlopiù attraverso i meccanismi, complementari, della prevenzione generale negativa e positiva.

Soffermiamoci brevemente su quest'ultimo aspetto, ben noto alla scienza penalistica. Per assolvere alla funzione primaria di orientamento delle condotte, il diritto penale deve anzitutto rendere conoscibili i propri precetti, presentandoli come norme corredate da sanzioni. È questo il nucleo della prevenzione generale *negativa*, teorizzata da Feuerbach attraverso la formula della *coazione psicologica*: la minaccia della pena, resa manifesta e certa, dovrebbe indurre i consociati a trattenersi dal commettere il reato. A tale impostazione si affianca la teoria della prevenzione generale *positiva*, elaborata da Andenæs, secondo il quale la pena, operando attraverso l'intimidazione, rafforzerebbe la coscienza giuridica collettiva, contribuendo all'interiorizzazione dei precetti e alla stabilizzazione del "super-io" sociale.

Entrambe le prospettive, tuttavia, incontrano limiti evidenti, messi in luce dalla dottrina penalistica e criminologica. Non tutti i comportamenti si lasciano orientare dalla minaccia o dal richiamo

(2) Ibidem.

(3) F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Roma-Bari, 1981, 766.

simbolico della pena: vi sono condotte “anelastiche” alle pressioni del sistema punitivo, comportamenti che trovano la loro crimino-genesi in subculture, le quali legittimano pratiche devianti come codici di appartenenza o resistenza, e reati d’impeto, nei quali l’esplosione emotiva o la dinamica passionale rendono ininfluyente la prospettiva della sanzione (4). In tali casi, il linguaggio della minaccia normativa si rivela insufficiente e l’ambizione comunicativo-deterrente del diritto penale si infrange contro la complessità delle vicende umane, segnate da fattori culturali, sociali ed emotivi non sempre governabili attraverso le norme.

È nella tensione tra l’*inefficacia parziale della minaccia* e la ricerca di una *strategia comunicativa più incisiva* che si snoda la nostra riflessione sul linguaggio giuridico-penalistico.

Ciò che intendiamo indagare è se, e in quale misura, il linguaggio del diritto penale abbia avvertito la necessità di affiancare al registro *tecnico-specialistico* delle leggi quello *comune-affettivo* delle *emozioni*, nel tentativo di rafforzare il proprio messaggio e di amplificarne la ricezione presso i consociati. Non è un caso che — come ha mostrato Foucault — l’esecuzione pubblica dei supplizi abbia rappresentato una forma paradigmatica di comunicazione per immagini a forte impatto emozionale: la pena non si limitava a colpire il corpo del condannato, ma produceva rappresentazioni di una violenza ritualizzata, destinate a imprimersi nella memoria collettiva e a consolidare l’idea di una necessaria corrispondenza tra reato e pena.

Per verificare l’ipotesi di lavoro occorre procedere per gradi. In questo primo capitolo prepareremo, per così dire, il terreno, svolgendo anzitutto alcune considerazioni preliminari sull’importanza del linguaggio quale matrice originaria della giustizia. Procederemo quindi a esaminare le distinzioni tra lingua, linguaggio e lessico, nonché le principali funzioni del linguaggio giuridico. Richiame-remo quindi la sistematica delle emozioni e offriremo una giustificazione metodologica della scelta di concentrare l’analisi, in via sperimentale, sulle sei *emozioni di base* individuate da Paul Ekman, ponendole in correlazione con le funzioni e le dinamiche proprie del linguaggio giuridico. Infine, proporremo una tassonomia delle modalità di emersione delle emozioni nel lessico delle norme penali

(4) C.E. PALIERO, *L’economia della pena (un work in progress)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 539-610.

incriminatrici del codice penale, assunto come *corpus* linguistico emblematico, in quanto rappresentativo della forma più compiuta e stabile del linguaggio penalistico.

I capitoli seguenti saranno dedicati singolarmente a ciascuna delle emozioni di base — rabbia, disgusto, paura, gioia, tristezza e sorpresa — e a come ognuna di esse affiori nel tessuto linguistico del diritto penale.

2. *Linguaggio, memoria e nascita della giustizia*

È ormai acquisito come il linguaggio rappresenti un elemento fondamentale e imprescindibile per il diritto e per la giustizia: nel mondo degli *homines loquentes* esso non solo *tipizza* e *veicola* le regole, ma rende possibile il darsi del diritto e l'esperienza della giustizia, nella *genetica* e nella *dinamica*.

In tale duplice prospettiva si collocano le ricerche di Jordi Nieva-Fenoll sulle origini della giustizia, le quali suggeriscono come ad aver reso possibile l'emergere della dimensione giuridica siano due tratti specificamente umani: da un lato, il *linguaggio*, inteso quale facoltà di narrare, persuadere e attribuire senso alle esperienze; dall'altro lato, la *memoria a lungo termine*, la quale consente di conservare sia il ricordo dei conflitti, sia quello delle soluzioni. Secondo Nieva-Fenoll, non vi può essere giudizio o mediazione senza la capacità di ciascun individuo di ricordare il conflitto:

«l'influenza della memoria a lungo termine e del linguaggio è innegabile, fondamentalmente perché è impossibile mediare tra chi non è in grado di ricordare il conflitto, e ovviamente è impossibile persuadere senza l'uso della parola» (5).

La memoria a lungo termine, perciò, svolgerebbe un duplice ruolo. In primo luogo, consente agli esseri umani di *conservare la traccia dei conflitti*, delle offese subite e dei torti percepiti. In siffatto tipo di memoria la *componente emozionale* è decisiva. Il ricordo della paura, ad esempio, genera nuovi timori; la rabbia sopita può conoscere nuovi riverberi nel ricordare i torti subiti; il disgusto può riaffiorare al solo nominare ciò che lo ha originato,

Termine estratto capitolo

(5) J. Nieva-Fenoll, *La memoria e il linguaggio: perché desideriamo che vinca*

II. LA RABBIA

SOMMARIO: 1. La rabbia nell'arte. *L'angelo caduto*. — 2. Definire la rabbia. — 3. La rabbia sociale. — 4. La rabbia nella lingua del diritto penale. — 5. Alle radici della rabbia nel lessico penalistico. L'ossessione della vendetta. — 6. Alla ricerca di un capro espiatorio. — 7. La vittima sacrificale perfetta: l'immigrato clandestino. — 8. Sbatti il mostro in prima pagina. — 9. Le parole della rabbia nelle leggi sull'immigrazione. — 10. La rabbia nel "Pacchetto Sicurezza" del 2025. — 11. Rabbia e accattonaggio. — 12. Conclusioni.

*« Perché non reagisco, perché non tremo
di gioia, o godo di qualche pura angoscia?
Perché non so riconoscere
questo antico nodo della mia esistenza?
Lo so: perché in me è ormai chiuso il demone
della rabbia. Un piccolo, sordo, fosco;
sentimento che mi intossica
esaurimento, dicono, febbrile impazienza
dei nervi: ma non ne è libera più la coscienza ».*

(Pier Paolo Pasolini, *La rabbia*, 1960)



FIGURA 1: Alexander Cabanel, *L'ange déchu* (1847), Museo Fabre, Montpellier

1. *La rabbia nell'arte. L'angelo caduto*

L'ange déchu è un famoso dipinto di Alexander Cabanel, realizzato nel 1847. Attualmente è esposto nel *Museo Fabre* di Montpellier (1).

Il quadro rappresenta un angelo, che è appena caduto dal cielo, dopo essere stato scacciato da Dio. L'angelo è Lucifero, “perfetto in bellezza”. La scena è conturbante.

Lucifero è a terra, con la schiena contratta, le gambe con i muscoli tesi, che danno l'idea di una caduta brusca e inaspettata. Le braccia sono piegate e le mani sono giunte in un gesto che tradisce la delusione dell'angelo. Le ali sono accasciate sul suolo, prive di splendore e di vitalità.

Ma è il volto di Lucifero al centro della scena: il volto di un giovane bellissimo, con i capelli ricci, rossi e scarmigliati. Il volto è seminascosto dal braccio destro dell'angelo.

È un volto che tradisce un sentimento di vergogna che, presumibilmente, Lucifero sta provando. Gli occhi, in particolare, con-

(1) S. GIAQUINTA, *Arte e Teologia: La nascita di Lucifero di Cabanel*, in *ArtAut.com*.

tornati di rosso, non guardano lo spettatore, ma esprimono una rabbia profonda, tristezza, frustrazione e desiderio di vendetta. Una lacrima scende dall'occhio destro dell'angelo: una goccia di cristallo, che palesa il sentimento di grave ingiustizia che il giovane prova.

Un quadro di un'intensità profonda, che esprime in modo ineguagliabile l'emozione della rabbia che invade la mente e il corpo di chi la prova.

La vicenda che sta dietro il quadro la conosciamo dall'Antico Testamento e dai testi della tradizione apocrifa.

Lucifero, l'angelo più bello e sapiente creato da Dio, viene cacciato, per la sua ribellione, dal Paradiso, e viene confinato nel Tartaro, negli Inferi, il luogo delle tenebre più profonde.

Come scrive il Profeta,

« Nello Sceòl è stato calato giù il tuo fasto,
la musica delle tue arpe;
di sotto ti è stato steso il marciume
e i vermi ti fanno da coperta.

Come mai cadesti dal cielo,
o lucifero, figlio dell'aurora;
come sei precipitato a terra,
tu, dominatore di popoli?
Proprio tu che dicevi in cuor tuo:
"Salirò sino al cielo,
al di sopra delle stelle di Dio
eleverò il mio trono;
siederò sul monte del concilio,
al vertice del settentrione,
salirò sulle altezze delle nubi,
mi uguaglierò all'Altissimo." » (2).

Il racconto religioso ed il quadro di Cabanel sono stati analizzati da vari punti di vista. Interessante, nel versante della psicologia, è l'interpretazione del quadro ai fini della comprensione del rapporto che si instaura tra il bambino e il genitore, nel periodo problematico della crescita. Come è stato ben messo in luce dagli specialisti, nel momento dell'adolescenza si verifica una specie di rivalsa dell'individualità personale della ragazza o del ragazzo nei

(2) Isaia, 14, 11-14 (da *La Bibbia Concordata*, Milano, 1996, vol. 6, 237 s.).

confronti dell'autorità materna o paterna. È il momento delle "guerre di indipendenza", in cui il giovane vuole prendere le distanze dalle figure dei genitori. Ed è in questo processo di rigenerazione e affermazione personale, che possono emergere, nei confronti della madre e del padre, atteggiamenti provocatori e aggressivi. Il figlio o la figlia, per trovare il loro spazio nella vita e nel mondo devono, per forza, "uccidere" idealmente quella parte del loro sé che ancora è attaccato al genitore.

Ed è la *rabbia* l'emozione che sta alla base di questa ribellione.

2. Definire la rabbia

La rabbia è un'emozione che tutti noi esseri umani, prima o poi, proviamo.

Secondo Robert Plutchik, uno dei maggiori esperti nel campo delle emozioni, la rabbia esplode quando le persone percepiscono una minaccia a qualcosa che considerano come *"simbolicamente o realmente appartenente a loro o a un gruppo con il quale si identificano"* (3).

Le situazioni più svariate possono provocarla: aspettare in auto in coda delle ore sotto il sole; il furto di una cosa che ci appartiene e, che per noi è importante; un'offesa fisica o verbale subita da noi o da una persona a noi cara; la sconfitta della nostra squadra di calcio prediletta, il maltrattamento dei nostri amati animali.

La rabbia genera un impulso a vendicarsi, ad aggredire a parole o con i fatti la fonte della provocazione.

Nelle sue manifestazioni più estreme, può creare problemi importanti, sia per gli individui, che per la società, sfociando in forme di violenza verso le altre persone, verso le cose, verso sé stessi, che devono essere controllate.

Non è detto, però — si badi — che la rabbia si concretizzi *sempre* in una reazione. Dipende da noi, dalla nostra indole, dalla nostra educazione, dal nostro grado di tolleranza alle frustrazioni della vita, se questa emozione rimane un sentimento solo interno e contenuto, o se invece si sfoga in un comportamento di reazione vendicativa.

In ogni caso, la rabbia provoca nel nostro corpo le manifestazioni fisiologiche più svariate. La circolazione del sangue e l'attività

Termine estratto capitolo

(3) R. Plutchik, *Emozioni*, trad. it. Torino, 1995

III. IL DISGUSTO

SOMMARIO: 1. Il disgusto nell'arte. *Saturno che divora i suoi figli*. — 2. La nozione di disgusto. — 3. Storia di un'emozione forte. — 4. Ideologie del disgusto. — 5. Il disgusto nella lingua del diritto penale. — 6. Le parole dell'atrocità e dell'efferatezza. — 7. Disgusto e osceno. — 8. Violenza sessuale e disgusto. — 9. La bestialità del branco. — 10. Le nuove schiavitù. — 11. La tortura. — 12. Il disgusto per i vizi. — 13. Disgusto e tabù. — 14. Conclusioni.

« *Io non sono un elefante
...Io non sono un animale...
Sono un essere umano, un uomo* ».

(*The Elephant Man*, David Lynch, 1980)

1. *Il disgusto nell'arte. Saturno che divora i suoi figli*

1821. Francisco Goya inizia a dipingere uno dei quadri più inquietanti di tutta la storia dell'arte: "Saturno che divora i suoi figli". È un dipinto ad olio su intonaco, poi trasportato su tela e ora conservato nel museo del Prado di Madrid. L'opera fa parte delle cosiddette "*Pitture nere*", una serie di quattordici dipinti realizzati dal grande artista spagnolo sulle pareti della propria casa, la "Quinta de Sordo", sulle rive del Manzanarre, nei pressi di Madrid.

Il mito raffigurato è noto: Crono, per evitare l'avverarsi della profezia secondo la quale uno dei suoi figli lo avrebbe soppiantato e privato del potere, decise di divorarli uno ad uno.

L'opera rappresenta Saturno mentre sbrana uno dei suoi figli appena nato. È una scena terrificante: Saturno, dalla capigliatura bianca e incolta, è un vecchio stralunato, con gli occhi fuori dalle orbite, la bocca spalancata e le mani avidi che ghermiscono con furia bestiale il corpicino dell'infante, già privo della testa e ridotto a brandelli che grondano sangue. Il quadro sprigiona una forza demoniaca, resa più intensa dai colori prescelti dall'Autore: la scena che evoca la

più truculenta delle macellerie, è infatti immersa in un buio pesto, opprimente e impenetrabile, ed è appena rischiarata da una luce che proviene da sinistra e che illumina i rivoli rossi di sangue che sgorgano dal corpo della vittima.



FIGURA 3: Francisco Goya, *Saturno devorando a su hijo* (1820-1823), Museo del Prado, Madrid

Sul significato del dipinto sono state avanzate varie interpretazioni: il conflitto insanabile tra il deterioramento del corpo, che contraddistingue la vecchiaia e la purezza e la freschezza incarnate nella gioventù; la Spagna che in quel periodo storico sacrificava i suoi figli in guerre e rivoluzioni; il tempo che divora crudelmente ogni cosa; la ragione che soccombe di fronte alla perversione cieca dell'irrazionalità.

Aldilà delle diverse spiegazioni, una cosa è evidente: il quadro di Francisco Goya genera nell'osservatore un'irrefrenabile e profonda sensazione di *disgusto* (1). Certamente nessuna persona normale avrebbe il coraggio di appenderlo nella propria sala da pranzo!

2. La nozione di *disgusto*

In questo studio ci proponiamo di illustrare le ricadute sociali e giuridiche della proteiforme emozione del disgusto sulla lingua del diritto penale. Tematiche scottanti, come, ad esempio, l'omosessualità, l'aborto, l'incesto, la pornografia, l'uso di sostanze stupefacenti, l'eutanasia sono state affrontate nella storia del diritto penale, per lo più, sulla base di considerazioni di ordine pubblico, morale, economico e/o religioso. Ma siamo sicuri che alla base di certe prese di posizione, di certe teorie, di certe iniziative legislative non ci sia *soprattutto* un intenso e ben radicato substrato emozionale innescato o quantomeno alimentato dall'emozione del *disgusto*, soprattutto nella sua proiezione morale?

Per rispondere a questa domanda è opportuno svolgere una breve indagine sull'evoluzione storica delle teorie sul disgusto.

Partiamo da una nozione generale. Che cosa è il disgusto?

Secondo Charles Darwin, il disgusto è un'emozione viscerale, un insieme di forti reazioni che si scatenano di fronte a stimoli sgradevoli; stimoli che, molto spesso, presentano delle marcate caratteristiche *fisiche*. I veicoli che suscitano il disgusto sono — afferma Martha Nussbaum — ad esempio i cattivi odori, i sapori

(1) Sul ruolo del disgusto nell'arte cfr. F. CONTESI, *Il disgusto. Tra arte e scienza*, Milano-Udine, 2021.

stomachevoli, il contatto diretto con cose ributtanti, la vista o anche il ricordo di situazioni ripugnanti (2).

Gli studiosi delle emozioni affermano che, per noi occidentali, questi sono, per lo più, gli elementi che provocano il disgusto: alcuni cibi inconsueti, le secrezioni e i prodotti del nostro corpo (feci, urine, sangue, mestruo, sperma, vomito), alcuni animali (topi, scarafaggi, ragni, etc.) certe pratiche sessuali, il contatto con i cadaveri, il contatto con cose o persone sudicie, o infette, atteggiamenti o comportamenti ritenuti aberranti e scandalosi per la morale comune.

La repulsione indotta dal disgusto si manifesta con una mimica della faccia, che viene riconosciuta come “universale”; la ritrazione delle labbra, l'arricciamento del naso, l'irrigidimento di tutta la muscolatura del volto. È allora evidente come sia la *bocca* il fulcro di tutte queste espressioni di disgusto: la bocca che si serra con un'inequivocabile smorfia di nausea di fronte all'idea che qualcosa di ripugnante possa essere ingerito da noi e riesca ad entrare nel nostro corpo. È il pericolo della “contaminazione”, dunque, che sta alla base dell'impulso del disgusto.

3. *Storia di un'emozione forte*

Se questa è la nozione assodata di disgusto, è però importante sottolineare che la categoria emozionale che stiamo esaminando non può essere definita con una formula statica, fissa e immutata nel tempo.

La *funzione* del disgusto, in particolare, non ha avuto, cioè, la stessa valenza e gli stessi obiettivi, nel corso del tempo. Non può perciò essere imprigionata in una dimensione immutabile, come un insetto in una goccia d'ambra. È un'evoluzione dovuta alle importanti modificazioni della società attuale, in cui i *media* hanno assunto un ruolo di formante culturale indiscutibile.

In dettaglio. Come ricostruisce Paul Rozin, nella “storia” delle teorie sul disgusto l'impostazione tradizionale evidenzia in modo netto la *funzione protettiva* di questa emozione (3).

(2) Per tutti, M.C. NUSSBAUM, *Disgusto e umanità. L'orientamento sessuale di fronte alla legge*, trad. it. Milano, 2014.

(3) P. ROZIN, *The Psychology of Disgust*, in M. Lewis, I.M. Haviland, eds.,

IV. LA PAURA

SOMMARIO: 1. Un quadro per l'emozione della paura. — 2. La paura nella prospettiva delle scienze psicologiche. — 3. Dal lontano e dal profondo: ovvero il lessico della paura. — 4. Immagini per il lessico della paura. — 5. Il ruolo della paura nel diritto penale: una visione d'insieme. — 6. La paura come elemento delle norme penali. — 7. La paura delle sanzioni: pene spettacolarizzate e pene invisibili. — 8. La paura come fattore di legittimazione delle sanzioni penali. — 9. La paura come strumento per garantire la pace sociale. — 10. Riparare le conseguenze del reato: un antidoto alla paura. — 11. Gli effetti buoni della paura: la protezione delle parti processuali. — 12. La paura ha effetti distorsivi sulle scelte del legislatore? — 13. Oltre il confine della paura.

*« Allo scopo di rafforzare il rispetto della
giustizia, perciò, la natura ha inculcato
nell'animo umano quella coscienza del torto,
quei terrori della meritata punizione che
accompagnano la violazione della giustizia,
come salvaguardia dell'associazione umana, per
proteggere il debole, frenare il violento, castigare
il colpevole ».*

(Adam Smith, *Teoria dei sentimenti morali*, 1759)

1. *Un quadro per l'emozione della paura*



FIGURA 4: Salvador Dalí, *Il volto della guerra* (1940), Museo Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

La paura è un'emozione ancestrale, una costante antropologica. La sentiamo, la viviamo, la ricordiamo. La paura ci assale, ci turba, talvolta fino a sconvolgerci; la dimentichiamo, riaffiora. La memoria della paura ci ferma, in qualche caso ci paralizza, rendendoci incapaci di cambiamento. Talvolta abbiamo paura della paura.

La paura ha dentro esperienze e ricordi fatti di immagini, frammenti di suoni, volti, oggetti, colori. Immagazzinati nella nostra memoria, possono far rivivere la paura, spingerla fino al panico, che si percepisce negli occhi sbarrati, nella voce spezzata, nel respiro affannoso.

La paura è dubbio e presagio. Pensiamo al quadro “Il volto della guerra” di Salvador Dalí: è una rappresentazione potente della paura, che ha dentro lo sgomento, il dolore, l'angoscia, l'orrore, il terrore e le aspettative di morte.

2. *La paura nella prospettiva delle scienze psicologiche*

Le scienze psicologiche definiscono la paura un'emozione *primaria*, un sentimento, quando tale emozione si stabilizza nel-

l'animo di chi la prova. L'emozione, infatti, è una condizione complessa — che sorge in risposta a un determinato stimolo esterno o a esperienze affettivamente connotate — ed è generata da fattori che entrano in rapporto sinergico: la componente *soggettivo-esperienziale*, la componente *fisiologica*, a sua volta legata alle caratteristiche psicofisiche dell'organismo, e la componente spiccatamente *espressiva*.

Ekman (1), come abbiamo visto, classifica, per la prima volta nella psicologia occidentale, un numero circoscritto di emozioni riconosciute come “primarie” o “di base”: felicità, paura, rabbia, sorpresa, tristezza e disgusto. Per Plutchik, invece, il novero delle emozioni *di base* sarebbe più ampio: alla tassonomia elaborata da Ekman aggiunge l'*attesa* e l'*accettazione* (2). La paura è presente in entrambe le classificazioni.

Quest'ultima ha una componente antropologica alimentata principalmente da esigenze di *autoconservazione* della specie. Può determinare, a livello individuale, un senso di spiacevolezza e disagio che porta al desiderio di evitamento nei confronti di un soggetto, di un oggetto o di una situazione percepita come potenzialmente pericolosa o ansiogena.

L'emozione della paura, quando si fonde con quelle della rabbia o del disprezzo e viene amplificata mediaticamente a livello sociale, può indurre diffidenza o ostilità verso singoli individui (3) o gruppi e, in una prospettiva più ampia, determinare l'allentamento o la frattura dei legami sociali, rinforzando le dinamiche di esclusione (4). Ne costituisce esempio paradigmatico, come vedremo più avanti, la paura del crimine, che può suscitare o alimentare sospetto, isolamento o richieste di allontanamento di singole

(1) P. EKMAN, *Basic Emotions*, in T. DALGLEISH e M. POWER (a cura di) *Handbook of Cognition and Emotion*, Chichester, 1999. I primi studi risalgono agli anni '80 del secolo scorso. Cfr. P. EKMAN, *Expression and the nature of emotion*, in K. SCHERER e P. EKMAN (a cura di), *Approaches to Emotion*, Hillsdale, 1984, 319-344.

(2) R. PLUTCHIK, *The Emotions: Facts, Theories and a New Model*, New York, 1962.

(3) A. ÖHMAN, *Face the Beast and Fear the Face: Animal and Social Fears as Prototypes for Evolutionary Analyses of Emotion*, in *Psychophysiology*, 23(2), 1986, 123-145.

(4) M. RECALCATI, *La tentazione del muro*, Milano, 2023.

persone o di gruppi sui quali si indirizzano sentimenti di disistima o sfiducia, non necessariamente sostenuti da evidenze empiriche (5).

In quanto emozione, la paura è caratterizzata da diversi gradi di intensità, i quali si collocano in un *range* che va dalla polarità fisiologica a quella patologica. Linguisticamente, si potrebbe tradurre tale gradualità con termini quali *timore* — espressione di una paura attenuata —, *preoccupazione*, *apprensione*, *insicurezza*, *inquietudine*, *allarme*, *ansia*, *spavento*, *terrore*, *fobia*, *panico* (6).

La paura (anche nelle forme attenuate del timore e della preoccupazione) può includere una sopravvalutazione del pericolo o del rischio, oppure una sottovalutazione delle proprie abilità o capacità di controllo sulla fonte del pericolo. Questo dato sarà utile nell'analisi della paura quale fattore condizionante le scelte di *policy* del legislatore. Come insegna Goleman, infatti, la preoccupazione — specie se caratterizzata dall'essere uno stato d'animo costante — oltre ad alterare le capacità di controllo o il rendimento lavorativo, può condizionare le opinioni, le scelte o le interrelazioni degli individui. Sono infatti correlate alla paura alcune esperienze intrapsichiche e comportamentali quali la selettività dell'attenzione, l'immobilità, e una sorta di restringimento delle proprie attitudini esperienziali (7).

L'emozione primaria della paura può essere *innata* o *appresa*. Nel primo caso, essa è normalmente originata da stimoli fisici intensi correlati, ad esempio, alla sofferenza o al dolore oppure da oggetti, eventi, situazioni o persone sconosciuti. Tra le *paure innate* compare quella per la scarsità delle risorse, che si lega all'esposizione a rischio della sopravvivenza, oppure a condizioni esterne quali il buio, il freddo, la solitudine o l'interazione con individui o specie animali potenzialmente aggressivi o pericolosi per la propria incolumità. Le *paure apprese* invece sono legate all'interazione sociale e possono provenire da una varietà di stimoli derivanti da esperienze dirette o anche mediate, che si sono associate a sensa-

(5) M. TRIVENTI, *Segni di inciviltà sul territorio e "paura" del crimine. Un'analisi dei dati dell'Indagine sulla sicurezza dei cittadini*, in *Quaderni di sociologia*, (48), 2008, 71-99.

(6) La graduazione della paura elaborata da Plutchik è strutturata, in scala crescente, nelle forme di apprensione-paura-terrore. Alcuni psicologi propongono famiglie emozionali su cui rifeisce D. Goleman, *Intelligenza emotiva*, trad. it. Milano, 2017, 46.

Che cosa comunica davvero il diritto penale quando definisce un reato e ne stabilisce la sanzione? Pur utilizzando una lingua tecnico-specialistica altamente formalizzata, il diritto penale non è emotivamente neutro: le parole incorporano risonanze emotive che incidono sulla definizione dei reati e sulla costruzione del loro significato giuridico e simbolico.

Il volume analizza il lessico penalistico come luogo di intersezione tra razionalità normativa ed esperienza umana, con particolare attenzione alla fase genetica della norma. Attraverso una rilettura delle disposizioni del codice penale alla luce delle sei emozioni di base individuate da Paul Ekman – rabbia, disgusto, paura, gioia, tristezza e sorpresa –, le Autrici mostrano come la dimensione emotiva contribuisca alla qualificazione del disvalore delle fattispecie incriminatrici e alla stessa comunicabilità dei precetti penali. Ne risulta uno sguardo inedito sul diritto penale, che restituisce alle parole giuridiche la loro densità simbolica e antropologica e apre nuove prospettive sul rapporto tra linguaggio, giustizia e cura del diritto.

Cristina de Maglie insegna Diritto penale all'Università degli Studi di Pavia. È distinguished fellow dell'Institute for Legal Research, University of California, Berkeley; membro della Cattedra de Cultura Juridica, Universidad de Girona; componente del Consiglio Direttivo della rivista *Criminalia*; componente del consiglio scientifico dell'Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale. Tra i suoi scritti si segnalano le monografie: *L'agente provocatore. Un'indagine d'ommicida e politico criminale*, Milano, 1991; *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010, tradotto in spagnolo e in portoghese.

Grazia Mannozi insegna Diritto penale e Giustizia riparativa all'Università degli Studi dell'Insubria, dove ha fondato e dirige il Centro di Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione (CeSGReM). È stata Schlesinger fellow presso l'Hastings College of the Law, University of California. È co-fondatrice e co-direttrice della rivista *Cura e Giustizia* e componente del comitato di direzione della *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*. Ha partecipato a diverse Commissioni legislative, tra cui quella per la riforma organica della giustizia riparativa (Riforma Cartabia), ed è stata esperta per l'Italia nel Gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa sui diritti delle vittime. Tra i suoi libri: *La giustizia senza spada* (2003), *La corruzione in Italia* (2007, con P. Davigo); *La giustizia accogliente* (2022, con R. Mancini); *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2025 (con G. A. Lodigiani).